



BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO

STATUTO SOCIALE

- *Approvato dall'Assemblea dei soci del 30 giugno 2020*
- *Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 20 dicembre 2021 e del 19 gennaio 2022, per adeguamento alle modifiche normative di cui agli artt. 32-bis e 32-ter del TUB introdotte con la Legge n.106/21 di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. Decreto "Sostegni Bis").*

INDICE

TITOLO I.....	1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,.....	1
SCOPO DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ	1
Art. 1 – Denominazione	1
Art. 2 – Durata e sede	1
Art. 3 – Oggetto sociale.....	1
TITOLO II	1
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI.....	1
Art. 4 – Patrimonio sociale.....	1
Art. 5 – Capitale sociale	2
Art. 6 – Prezzo delle azioni	2
Art. 7 – Soci	2
Art. 8 – Formalità per l’ammissione a socio	3
Art. 9 – Gradimento all’ammissione a socio	3
Art. 10 – Acquisto e perdita della qualità di socio	4
Art. 11 – Cause di inammissibilità a socio	4
Art. 12 – Limiti al possesso azionario	4
Art. 13 – Morte del socio.....	4
Art. 14 – Recesso del socio	5
Art. 15 – Esclusione del socio	5
Art. 16 – Annullamento delle azioni	6
Art. 17 – Acquisto delle proprie azioni	6
Art. 18 – Dividendo	6
Art. 19 – Vincoli su azioni	6
TITOLO III.....	6
ORGANI SOCIALI	6
Art. 20 – Organi sociali	7
Art. 21 – Convocazione delle Assemblee.....	7
Art. 22 – Competenze dell’Assemblea.....	7
Art. 23 – Intervento all’Assemblea e rappresentanza.....	8
Art. 25– Presidenza dell’Assemblea.....	9
Art. 26 – Costituzione dell’Assemblea.....	9
Art. 27 – Validità della deliberazione dell’Assemblea.....	10
Art. 28 – Proroga dell’Assemblea	10
Art. 29 – Verbale di Assemblea	10
Art. 30 – Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione.....	10
Art. 31 – Sostituzione degli Amministratori	13
Art. 32 – Cariche consiliari.....	13
Art. 33 – Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	14
Art. 34 – Compenso degli Amministratori e piani di remunerazione dei dipendenti e collaboratori.....	14
Art. 35 – Adunanza del Consiglio	15
Art. 36 – Deliberazioni del Consiglio.....	15
Art. 37 – Verbali del Consiglio	15
Art. 38 – Attribuzione del Consiglio di Amministrazione	16
Art. 39 – Organi delegati.....	17
Art. 40 – Deleghe	18
Art. 41 – Collegio Sindacale	18
Art. 42 – Durata in carica e sostituzione dei Sindaci.....	19
Art. 43 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale	19
Art. 44 – Funzionamento del Collegio Sindacale.....	21

Art. 45 – Revisione legale dei conti	21
Art. 46 – Collegio dei Probiviri.....	21
Art. 47 – Competenza del Collegio dei probiviri	22
Art. 48 – Direzione Generale.....	22
Art. 49 – Funzioni del Direttore Generale.....	22
TITOLO IV	23
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE.....	23
Art. 50 – Poteri di firma	23
TITOLO V.....	23
BILANCIO.....	23
Art. 51 – Bilancio	23
Art. 52 – Ripartizione degli utili	24
TITOLO VI.....	24
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	24
Art. 53 – Scioglimento e norme di liquidazione.....	24
53.3 IL RIPARTO DELLE SOMME DISPONIBILI FRA I TITOLARI DELLE AZIONI HA LUOGO IN PROPORZIONE DELLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI.	24

TITOLO I COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Denominazione

- 1.1. E' costituita Società denominata "Banca Popolare del Mediterraneo Società Cooperativa per azioni", anche in forma abbreviata "BPMed s.c.p.a."
- 1.2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Art. 2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della Società è fissata al 2050 salvo proroga.
- 2.2 La Società ha sede legale nel comune di Napoli. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.
- 2.3 Il domicilio dei Soci - a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla funzione di specifici servizi.
- 3.2 La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3.3 Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.
- 3.4 Per conseguire le proprie finalità la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.
- 3.5 La Società destina ogni esercizio una somma fino ad un massimo del 10% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4 - Patrimonio sociale

- 4.1 Il patrimonio sociale è costituito:
 - i. dal capitale sociale;

- ii. dalla riserva legale;
- iii. da ogni altra riserva costituita con utili netti d'esercizio o in applicazione dei principi contabili internazionali, nonché di norme di legge;
- iv. dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- v. dalla riserva acquisto azioni proprie

Art. 5 – Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni prive di indicazione espressa del valore nominale. Le azioni possono essere emesse illimitatamente secondo il valore che verrà determinato dall'assemblea sempre nel rispetto dei limiti di legge.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5.2 Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime, salva l'ipotesi di cui all'art. 13.

Art. 6 – Prezzo delle azioni

6.1 Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

6.2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, c.d. CET 1) del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, anche in deroga a disposizioni del codice civile ed altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.

Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Art. 7 – Soci

7.1 Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.

7.2 Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni di altri enti, purché non esercitino attività fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7.3 I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

7.4 Ai fini dell'ammissione nella Società è, inoltre, necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli, per le capacità imprenditoriali, per le qualità professionali o per gli incarichi ricoperti.

Art. 8 – Formalità per l'ammissione a socio

8.1 Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione la certificazione attestante la titolarità di almeno 100 azioni salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie meno abbienti e per periodi predeterminati. Ai fini dell'ammissione a socio è altresì necessario presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale.

8.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

8.3 La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione così come la cessione che riduca il possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 1, comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di socio e la conseguente cancellazione dal libro dei soci. La società provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato.

8.4 L'acquisto o il possesso di un numero di azioni inferiori a quelle previste al precedente punto 8.1 conferisce al possessore unicamente il riconoscimento dei diritti patrimoniali.

Art. 9 – Gradimento all'ammissione a socio

9.1 Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statuarie.

9.2 La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni al momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

9.3 L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Proibiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Proibiviri, costituito ai sensi dell'art. 46.1, e la sua decisione non è appellabile.

Art. 10 – Acquisto e perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte.

L'ammissione a socio s'intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa ovvero nei casi di cessione descritti all'art. 8, che riducano il possesso azionario al di sotto del limite ivi prescritto, applicandosi la fattispecie di cui al punto 8.4.

Art. 11 – Cause di inammissibilità a socio

11.1 Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

11.2 I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Limiti al possesso azionario

12.1 Nessuno, socio o non socio, può essere titolare, direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge, date le caratteristiche dell'intermediario.

12.2 La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si provvede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Art. 13 – Morte del socio

13.1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

13.2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

13.3. Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.

13.4. Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.

Art. 14 – Recesso del socio

14.1 Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

14.2 E' in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

14.3 È in ogni caso vietato il recesso parziale.

14.4 La dichiarazione di recesso, avente i requisiti, deve essere comunicata con raccomandata, o a mezzo PEC, alla Società.

14.5 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano effettivamente i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

14.6 Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

14.7 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

14.8 Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.

Art. 15 – Esclusione del socio

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società.
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.

15.2 Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'art. 11 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.

15.3 Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio dei probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Contro la deliberazione di esclusione il socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

15.4 Al socio escluso può competere il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6, comma 2.

15.5 Nel caso di inadempienza grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti di terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato – in deroga all'art. 2535 cod. civ. – ai sensi dell'art. 6.

15.6 Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste dal comma precedente. In tema di acquisto di proprie azioni, si rinvia all'art.17.

Art. 16 – Annullamento delle azioni

16.1 In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Art. 17 – Acquisto delle proprie azioni

17.1 Gli amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 52 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci. Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 10 per cento del capitale sociale.

17.2 Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Art. 18 – Dividendo

18.1 I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

18.2 Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione di azioni della Società. Con l'assunzione dell'incarico, l'intermediario si obbliga – secondo le istruzioni a tal riguardo impartitegli dal socio – di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

18.3 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva straordinaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

Art. 19 – Vincoli su azioni

19.1 Le azioni si intendono, per patto sociale, vincolate in favore della Società a garanzia di ogni credito, diretto o indiretto, che essa abbia nei confronti del socio e relativamente a tali azioni è espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione a favore della Società.

19.2 Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

19.3 In caso di pegno o di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 20 – Organi sociali

20.1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- i. all'Assemblea dei Soci;
- ii. al Consiglio di Amministrazione;
- iii. al Comitato Esecutivo, se nominato;
- iv. al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- v. all'Amministratore delegato, se nominato;
- vi. al Collegio dei Sindaci;
- vii. al Collegio dei Proviviri;
- viii. alla Direzione Generale.

Art. 21 – Convocazione delle Assemblee

21.1 Le Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, sono convocate nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

21.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le condizioni di legge tale termine può essere prorogato fino a 180 giorni.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

21.4 La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge, o da dipendenti della Società in possesso di specifica delega, da tutti i soci richiedenti e indicare gli argomenti da trattarsi.

21.5 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

21.6. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno due dei seguenti quotidiani oltre che sul sito internet della Società:

- Milano Finanza.
- Il Sole 24 Ore.
- Il Mattino.

Art. 22 – Competenze dell'Assemblea

22.1 L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- (i) approva il bilancio e destina gli utili;
- (ii) nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- (iii) conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di Revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e, se del caso, provvede alla sua revoca;
- (iv) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla Società di Revisione incaricata della revisione legale;
- (v) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, se nominato, del Collegio Sindacale e del restante personale

- (vi) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- (vii) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
- (viii) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- (ix) approva il Regolamento Assembleare di cui all'art. 24 e il Regolamento di cui all'art. 30, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori.

22.2 L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 38, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

23.1 Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società.

23.2 La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

23.3 Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

23.4 È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

23.5. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci.

23.6. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. La limitazione anzidetta non si applica ai casi di rappresentanza legale.

23.7. L'Assemblea ordinaria o straordinaria può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci, che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori Assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. È in ogni caso necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione, il tutto con modalità tali per cui tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto;
- d) il voto possa essere espresso per corrispondenza mediante altri mezzi di voto a distanza, ai sensi dell'art. 2358, comma 6 del codice civile.

Del ricorrere di ciascuna delle suddette modalità dovrà essere dato atto nel verbale dell'Assemblea; in tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

23.8. Ove si verificano ostacoli tecnici tali da impedire lo svolgimento o il proseguimento, mediante i mezzi di cui al precedente comma, delle adunanze Assembleari, regolarmente costituite, impedendone la conclusione nel corso dello stesso giorno, il presidente, previa constatazione fatta risultare a verbale mediante la sintetica indicazione dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto.

Art. 24- Regolamento Assembleare

24.1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

24.2. Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di candidatura di Soci alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea, in linea con quanto previsto dai successivi art. 30 e 41.

Art. 25- Presidenza dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

25.2 Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, e per proporre le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

25.3 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.

Art. 26 - Costituzione dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti

26.2 L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, cod. civ., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.

Art. 27 – Validità della deliberazione dell’Assemblea

27.1 L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità dei voti la proposta si intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

27.2 Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con un voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

27.3 Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 28 – Proroga dell’Assemblea

28.1 Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l’Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso.

28.2 Nella sua successiva seduta, l’Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 29 – Verbale di Assemblea

29.1 Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, iscritto sul libro dei verbali delle assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

29.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 30 – Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

30.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11, secondo le determinazioni dell’Assemblea, eletti dall’Assemblea tra i soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

30.2. Almeno quattro Consiglieri in caso di Consiglio a sette componenti, ovvero cinque in caso di Consiglio a nove componenti, ovvero sei in caso di Consiglio a undici, devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

30.3. Almeno un quarto degli amministratori (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) devono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

30.4. Ai fini della presente disposizione e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- i. abbiano avuto con la Società negli esercizi precedenti, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative, tali da compromettere l’indipendenza nel giudizio, ovvero:

- a. siano stati dirigenti di rango della Società;
 - b. abbiano svolto attività di consulenza in via continuativa presso la Società o presso sue controllate;
 - c. abbiano avuto con la Società relazioni commerciali, professionali e finanziarie in via continuativa e di significativo ammontare (ovvero, che incidano per il 25% sul proprio fatturato annuo)
- ii. rivestono la carica di Amministratore Esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
 - iii. siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
 - iv. siano stretti familiari, coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

30.5. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

30.6. Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazione d'opera, salvo si tratti di società partecipate.

30.7. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

30.8. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

30.9. Per la nomina delle cariche sociali del Consiglio di Amministrazione valgono le seguenti norme:

- i. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione con le modalità in appresso indicate.
- ii. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno un quarto dei candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal presente articolo.
- iii. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
- iv. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore al 10 % del capitale sociale, o in alternativa, da almeno trecento soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta.
- v. I soci al momento della presentazione della lista, devono essere iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni e avere diritto ad intervenire e votare in Assemblea, secondo quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario e depositate unitamente alle liste.
- vi. Ogni socio titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

- vii. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.
- viii. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla legge nonché il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regolamentare. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.
- ix. Ogni socio può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di candidati pari a quello degli Amministratori da eleggere meno due, purché tra di essi vi sia un numero di candidati aventi requisiti di indipendenza pari almeno un quarto del totale meno uno, altrimenti saranno considerati eletti, al posto dei due minor votati, i due candidati aventi requisiti di indipendenza più votati;
- i restanti due Amministratori saranno i due candidati indicati per primi nella lista che – fra le restanti liste – avrà riportato il maggior numero di voti, purché tra essi vi sia un candidato avente requisiti di indipendenza, altrimenti sarà considerato eletto, al posto del secondo in lista, il primo in lista tra i candidati aventi requisiti di indipendenza.
- Nel caso in cui venga presentata, ovvero sia ammessa, una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza.

30.10 Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli Amministratori, che tengono conto della natura, dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

30.11 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa. I consiglieri di amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge. Ciascun amministratore può essere revocato nei casi, tra gli altri:

- i. di violazione dei divieti imposti dalle disposizioni inderogabili di legge tempo per tempo vigenti e nei casi di grave inadempimento che faccia venir meno il rapporto fiduciario tra società ed amministratore in ragione di un evento imputabile a quest'ultimo che abbia arrecato un danno alla società;
- ii. di dannoso antagonismo con la società;
- iii. di scioglimento anticipato della società;
- iv. nel caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente;
- v. nel caso di mancata partecipazione all'attività consiliare per più di 6 mesi consecutivi.

30.12 La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di socio ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Art. 31 – Sostituzione degli Amministratori

31.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e purché sia in ogni momento garantita la presenza di un numero di Amministratori Indipendenti non inferiore a un quarto.

31.2. Ove l'Amministratore che si procede a sostituire sia uno dei due Amministratori eletti entro la lista di minoranza, si procede come segue:

- i. se l'Amministratore è Indipendente, sarà sostituito dal candidato avente requisiti di indipendenza successivo nella lista di minoranza
- ii. se l'Amministratore non è Indipendente, sarà sostituito con il candidato successivo nella lista di minoranza.

31.3. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

31.4. Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

31.5. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

31.6. Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Consiglieri

Art. 32 - Cariche consiliari

32.1. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

32.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

32.3. Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 31 provvede alla sua nomina.

32.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Art. 33 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

33.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri, con particolare riferimento ai Poteri Delegati. Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

33.2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo.

Il Presidente favorisce in modo neutrale la dialettica interna e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio. Il Presidente assicura inoltre che:

- il processo di autovalutazione degli Organi Sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi.

33.3. Per il compiuto esercizio del proprio ruolo di garante nei termini sopra espressi e nel rispetto dei principi normativi e delle pratiche di settore, il Presidente, può:

- i. esercitare ogni utile attività ricognitiva
- ii. interdire, in caso di necessità, atti dei soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione, per la loro sottoposizione alla prima seduta consiliare utile.

33.4 Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva.

Art. 34 – Compenso degli Amministratori e piani di remunerazione dei dipendenti e collaboratori

34.1 Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci sulla base delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

34.2 Non sono ammessi piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

34.3 Il Consiglio di Amministrazione può determinare criteri e modalità di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.

34.4 Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione ad eventuali Comitati endoconsiliari.

34.5 Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento del mandato.

34.6 La remunerazione dei Consiglieri cui siano attribuite particolari cariche ai sensi dello Statuto Sociale, è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e nel rispetto delle politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'Assemblea ordinaria, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

Art. 35 – Adunanza del Consiglio

35.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

35.2 La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

35.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

35.4 Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

35.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 36 – Deliberazioni del Consiglio

36.1 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

36.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 37 – Verbali del Consiglio

37.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscrivere sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.

37.2 I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni a base delle stesse.

37.3 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 38 – Attribuzione del Consiglio di Amministrazione

38.1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

38.2. Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale. Nei casi di cui sopra, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto ovvero negli altri casi previsti dall'art. 2391 del codice civile trovano applicazione i rimedi ivi contemplati.

38.3. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- i. la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- ii. l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- iii. l'indirizzo generale, nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- iv. la valutazione del generale andamento della gestione;
- v. la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- vi. l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- vii. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- viii. l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
- ix. l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- x. la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- xi. la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- xii. la definizione dei sistemi di remunerazione e incentivazione per i soggetti individuati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti e per il personale più rilevante, quale identificato dalla Banca in applicazione dei criteri fissati dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti.
- xiii. l'indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- xiv. la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- xv. le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- xvi. la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti la Direzione Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale;
- xvii. la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;

- xviii. l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- xix. l'acquisto o la cessione di partecipazioni destinate a immobilizzazione;
- xx. l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- xxi. il trasferimento della Sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
- xxii. l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- xxiii. le linee strategiche concernenti l'emissione di obbligazioni;
- xxiv. l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
- xxv. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

38.4. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.

38.5. Fermo comunque restando il diritto di presentare proposte di ogni Consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del Comitato Esecutivo, se nominato, dell'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero del Direttore Generale.

Art. 39 – Organi delegati

39.1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, concernenti la gestione corrente della Società, ad un Comitato Esecutivo, qualora tali attribuzioni non siano riservate – dalla legge o in conformità allo Statuto – alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio di Amministrazione, stabilendone i poteri e determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe conferite. Il Comitato Esecutivo può essere composto da tre a cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

39.2 Il Comitato Esecutivo, se nominato, può restare in carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione, fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

39.3. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si riunisce di regola ogni trenta giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità non prevale il voto di chi presiede. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

39.4. Il Comitato Esecutivo, se nominato, può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

39.5. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato, deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 37.

39.6 Il Consiglio di Amministrazione può in alternativa delegare proprie attribuzioni che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore

delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri, anche in relazione all'attività di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo.

39.7 Le funzioni del Direttore Generale, in caso di nomina dell'Amministratore Delegato, sono svolte da quest'ultimo.

39.8. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

39.9. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Art. 40 - Deleghe

40.1. In conformità e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 39 che precede, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

40.2. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva.

Art. 41 - Collegio Sindacale

41.1. L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio Sindacale.

41.2. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.

41.3 I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società appartenenti al gruppo nonché nelle società partecipate di rilievo strategico (anche se non appartenenti al gruppo).

41.4 I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

41.5 L'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

41.6 Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

41.7 Per la nomina dei Sindaci vale il medesimo meccanismo del voto di lista previsto per il Consiglio di Amministrazione:

- i. all'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai Soci con le modalità in appresso indicate;
- ii. le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero di Sindaci da nominare. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo;
- iii. le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- iv. ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore al 10 % del capitale sociale, o in alternativa, da almeno trecento soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
- v. i soci al momento della presentazione della lista, devono essere iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni e avere diritto ad intervenire e votare in Assemblea, secondo quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari e depositate unitamente alle liste;
- vi. ogni socio titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste;
- vii. ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- viii. in calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- ix. unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla legge. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate;
- x. ogni socio può votare una sola lista, il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato
- xi. all'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere meno uno effettivo ed uno supplente.
 - i restanti Sindaci saranno i candidati indicati per primi nella lista che – fra le restanti liste – avrà riportato il maggior numero di voti
- xii. nel caso in cui venga presentata, ovvero sia ammessa, una sola lista, da essa verranno tratti tutti i Sindaci
- xiii. nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza.

Art. 42 – Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

42.1 I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

42.2 In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i Supplenti, tratti dalla medesima lista e secondo le modalità previste dalla legge.

42.3 Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Art. 43 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale

43.1 Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul loro concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo.

43.2 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

43.3 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

43.4 I Sindaci possono avvalersi, altresì, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

43.5 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

43.6 Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

43.7 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

43.8 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

43.9 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

43.10 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

43.11 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

42.12. I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

43.13 L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 44 – Funzionamento del Collegio Sindacale

44.1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

44.2. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

44.3 Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

44.4. Il verbale inoltre dovrà contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate ed essere sottoscritto dagli stessi alla prima occasione utile.

44.5. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 45 – Revisione legale dei conti

45.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

45.2 La Società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.1 settembre 1993 n. 385, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento del proprio incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una

dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La Società di revisione legale invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Art. 46 – Collegio dei Proviviri

46.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i soci tre Proviviri Effettivi e due Supplenti.

46.2 Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

46.3 Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorre, e ne dirige i lavori.

46.4 I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Art. 47 – Competenza del Collegio dei probiviri

47.1. Il Collegio dei Proviviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

47.2. Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

47.3. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime altresì entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9.3, del presente Statuto.

Art. 48 – Direzione Generale

48.1 La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

48.2 Le delibere concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 49 – Funzioni del Direttore Generale

49.1 Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle reti e servizi, istruisce e propone al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di esercizio del credito, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 39.

49.2 Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.

49.3 Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.

49.4 Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

49.5 Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

49.6 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la direzione che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e a parità di anzianità di grado da quello, tra loro, designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la Direzione Generale.

TITOLO IV RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 50 – Poteri di firma

50.1 La rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di Revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

50.2 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

50.3 La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

50.4 La firma sociale è altresì attribuita, anche con riferimento alla rappresentanza processuale giudiziaria, dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

50.5 Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V BILANCIO

Art. 51 – Bilancio

51.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

51.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

51.3 Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

51.4 Nelle relazioni di cui artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli Amministratori ed i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 52 – Ripartizione degli utili

52.1 L'utile netto risultante viene innanzi tutto destinato:

- a) in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- b) il 10% alla riserva straordinaria;

52.2 Il residuo viene ripartito fra i titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali come segue:

- a) ai titolari che possono godere dei diritti patrimoniali, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo delle azioni;
- b) una quota non superiore al 10% da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a iniziative e istituzioni aventi fini benefici, umanitari culturali ed artistici, con particolare riguardo ai territori di riferimento.

52.3 L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 53 – Scioglimento e norme di liquidazione

53.1 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina dei liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

53.2 La deliberazione di scioglimento anticipato deve essere assunta dall'Assemblea straordinaria.

53.3 Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo in proporzione delle rispettive partecipazioni.